Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 ottobre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Fogli[illegible] Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annu[illegible] [illegible]strale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** [illegible]0.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della [illegible]te seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negoz. della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1954, n. 968.

Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei Consigli provinciali, che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300 % sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, la approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

« L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nel l'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate, a norma degli articoli 317, 318 e 319 ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 299 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Consigli provinciali sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300 % sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 3.

L'art 306 del testo unico predetto, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico: la deliberazione del Consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel « Foglio degli annunzi legali della Provincia ».

« Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

« Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel « Foglio annunzi legali » per quelle provinciali.

« Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i comuni quanto per le provincie, dalla Giunta provinciale amministrativa.

« Spetta, altresì, alla Giunta provinciale amministrativa, di autorizzare, in caso di accertate necessità, la applicazione di eccedenze fino al 400 % per i comuni e al 300 % per le provincie sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

« La Giunta provinciale amministrativa, può infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50 % delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a' servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonchè l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

« La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei proprî rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321

« Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle provincie sono, inoltre, inserite per sunto nel « Foglio degli annunzi legali ».

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia.

« Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.

« I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

« La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 320 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le province che applicano eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 5.

L'art. 332 del testo unico predetto e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonchè l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

« Alla stessa Commissione è altresì demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

« In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

« Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.

« Può, infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.

« Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

« Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione ».

Art. 6.

L'art. 336 del testo unico predetto, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« Le province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso ».

Art. 7.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

« In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative deliberazioni dei comuni e delle province di cui al primo comma dell'art. 332 e all'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

« Agli effetti del comma precedente la Commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro per l'interno o del Sottosegretario di Stato da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari di grado non inferiore al 5°, designati, rispettivamente, dai Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, nonchè di un presidente di Giunta provinciale o di un sindaco, in relazione alla materia trattata, designato dal Ministro per l'interno.

« Il Ministro per l'interno stabilisce, mediante decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, direttive di carattere generale, cui devono uniformarsi le Giunte provinciali amministrative nell'esame delle deliberazioni dei comuni e delle province, che comunque importino variazioni del trattamento economico del dipendente personale o modifiche dei rispettivi ruoli organici ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 210 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno; quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

« Le censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonchè, secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale ».

Art. 9.

Il numero 1 dell'art. 211 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Per i segretari comunali di grado inferiore al IV la Commissione provinciale di disciplina è composta del vice prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, quali supplenti.

« Un funzionario di prefettura di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 10°, esercita le funzioni di segretario.

« I segretari comunali, effettivo e supplente, sono nominati su designazione delle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, è sostituito dal seguente:

« In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovano degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati ».

Art. 11.

L'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

« Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni.

« Tutte le altre appartengono alla seconda classe ».

Art. 12.

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, concernente la omologazione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che riguardino modificazioni ai ruoli organici del personale od alle relative norme regolamentari, è soppresso.

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza ».

Art. 14.

Il terzo comma dell'art. 25 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, quale risulta dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia ».

Art. 15.

L'art. 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per la esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307.

« Il Ministero dell'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto tra le province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio, di una somma pari ai quattro quinti del fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio stesso.

« Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna provincia sono effettuate dal prefetto sulla base di elenchi esecutivi di spedalità liquide ed esigibili, a norma delle disposizioni in vigore.

« Il restante quinto del fondo suddetto è assegnato dal Ministero, con successivi provvedimenti, a quelle province nelle quali si vengano a determinare particolari esigenze nel corso dell'esercizio finanziario ».

Art. 16.

L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, è sostituito dal seguente:

« I prefetti, entro il 31 luglio di ciascun anno, notificano agli esattori dei comuni debitori, quando que-

sti siano compresi nel territorio della provincia, le note specifiche delle anticipazioni effettuate agli ospedali per rette di degenza nell'esercizio finanziario precedente. Le note stesse, quando riguardano comuni appartenenti ad altre provincie, sono comunicate dal prefetto al Ministero dell'interno e da questo notificate agli esattori interessati.

« Le notifiche suddette, delle quali deve essere data notizia ai comuni debitori, impongono all'esattore l'obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente, prelevandolo sulle singole rate della sovrimposta fondiaria ovvero, in mancanza, di altro tributo comunale riscuotibile con ruolo, in riscossione nell'esercizio finanziario successivo ed entro il termine di quindici giorni dalla scadenza di ciascuna rata.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1953, n. 307, è soppresso ».

Art. 17.

I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 3 giugno 1937 n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi del l'esercizio finanziario, tra le provincie, affinchè i prefetti li distribuiscano fra gli enti comunali di assistenza.

Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti.

Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal prefetto sarà da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 18.

I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio.

I servizi concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di pertinenza della Divisione 2ª Sezione 2ª delle Prefetture, giusta la tabella allegato 1 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonchè quelli riguardanti l'assistenza post-bellica di pertinenza degli uffici di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946, che vengono soppressi, sono assegnati ad una Divisione della prefettura, che assumerà la denominazione di Divisione 5ª Assistenza pubblica.

Art. 19.

Sono demandate alla competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza istituito col decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, tutte le attribuzioni del Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946.

Il testo del n. 3 dell'art. 7 del predetto decreto legislativo è sostituito dal seguente:

« Di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra esperti in materia di assistenza e beneficenza o tra persone che ne siano particolarmente benemerite. Uno dei membri effettivi deve essere scelto fra le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 425 ».

All'art. 7 dello stesso decreto legislativo è aggiunto il seguente comma:

« Un impiegato di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore al 9°, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario del Comitato ».

Le disposizioni di cui all'art. 3, lett. *f*), ed all'art. 13 dello stesso decreto legislativo sono abrogate.

Art. 20.

Il personale regolarmente assunto per mansioni impiegatizie o salariali dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, passato successivamente al Ministero dell'interno, alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica, e tuttora in servizio presso uffici del Ministero dell'interno, nonchè quello regolarmente assunto dalla stessa Direzione generale dopo il 1° marzo 1947 per esigenze di attività assistenziali, che non sia stato ancora sistemato nei ruoli speciali transitori o non abbia titolo per esservi collocato, rimane alle dipendenze del Ministero dell'interno.

L'amministrazione di detto personale è trasferita alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 21.

L'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 846, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza essere autorizzati.

L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. *b*), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni ».

Art. 22.

Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati col decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 427, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 15 milioni;

2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 20 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 30 milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'art. 13 della legge, se il valore eccede le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto ».

Art. 23.

L'art. 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore alle lire 25 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria ».

Art. 24.

L'art. 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni;

2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto ».

Art. 25.

Il terzo comma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, modificato con l'art. 3 del regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei componenti di ogni fabbriceria è determinato nell'apposito regolamento. Può essere determinato anche separatamente, con decreto del Ministro per l'interno, se si tratti di chiese cattedrali o dichiarate monumento nazionale, o con decreto del prefetto, sentito l'ordinario diocesano, negli altri casi ».

Art. 26.

I provvedimenti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, sono adottati dai prefetti, cui spetta, altresì, di ordinare il pagamento degli assegni eventualmente dovuti agli uffici amministrativi diocesani, agli economi spirituali, nonchè ai rettori di chiese. Dei provvedimenti è data comunicazione alla Corte dei conti.

Art. 27.

Il controllo dei rendiconti delle spese e degli assegni di carattere fisso concernenti i servizi di pubblica sicurezza è attribuito al funzionario delegato al riscontro amministrativo regionale presso la Prefettura del capoluogo di regione.

Detto funzionario, accertata la regolarità degli atti, ne cura l'inoltro alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno, dandone comunicazione, distintamente per ogni capitolo di spesa, alla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 28.

L'art. 11 del regolamento 30 novembre 1930, n. 1629, è sostituito dal seguente:

« Allo scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie, le guardie scelte e i sottufficiali, che abbiano tenuto regolare condotta, data prova di adeguata capacità e che siano stati riconosciuti da un medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio, possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna, fino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme sono annuali ».

Gli articoli 12 e 359 del regolamento predetto sono sostituiti dal seguente:

« Le domande di rafferma, scritte su carta semplice, debbono essere presentate, almeno sessanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso, al Comando del reparto, che deve istruirle e trasmetterle al prefetto della provincia.

Qualora il prefetto riconosca i richiedenti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 11 del presente regolamento, concede loro la rafferma.

Qualora, invece, le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali non risultassero di regolare condotta o avessero riportato, durante la rafferma in corso, punizioni disciplinari superiori alla camera o sala di punizione semplice o agli arresti semplici, i prefetti trasmetteranno gli atti al Ministero per le sue determinazioni, esprimendo motivato parere.

Il Ministero, tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti, ove non li ritenga meritevoli della concessione della rafferma, può disporre che siano trattenuti in servizio in via di esperimento senza vincoli

di rafferma per un periodo non inferiore ai mesi sei e non superiore ai dodici, al termine dei quali adotterà le sue definitive decisioni.

Il tempo trascorso senza rafferma a titolo di esperimento non è computato agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio.

La rafferma viene contratta con apposito verbale in carta semplice, redatto dal Comando del reparto, e, per gli agenti che prestano servizio fuori dalla sede del Comando stesso, dal funzionario capo dell'ufficio di pubblica sicurezza cui l'agente è addetto.

Il prefetto provvede, a favore del personale dipendente, cui sia stata concessa la rafferma, al pagamento dei relativi premi ».

Art. 29.

L'art. 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, è sostituito dal seguente:

« I progetti relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso qualora importino una spesa superiore ai 300 milioni di lire, sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Negli altri casi sono approvati con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità, la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Art. 30.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sull'idoneità delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ».

Art. 31.

L'art 11 della legge 20 marzo 1941, n. 366, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni ed i progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento ed alla trasformazione degli impianti e stabilimenti per la cernita e l'utilizzazione dei rifiuti solidi urbani sono soggetti all'approvazione del prefetto.

Qualora si tratti di comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ovvero che siano capoluoghi di provincia o sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo, deve essere dal prefetto sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità e della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i servizi siano gestiti in concessione da privati imprenditori ».

Art. 32.

La nomina del Collegio medico previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, è attribuita al prefetto qualora si tratti di assunzione di invalidi presso enti locali, a termini dell'art. 9 della legge medesima.

Art. 33.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni di spesa ultra quinquennale sono approvati dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e l'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 34.

Il secondo comma dell'art. 67 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il canone da pagarsi al comune viene determinato dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Art. 35.

E' demandato al prefetto di provvedere:

a) alla liquidazione e al pagamento delle fatture riguardanti le installazioni dei collegamenti telefonici urbani, a carico dell'Amministrazione dell'interno, e le trasformazioni o il trasloco di quelli esistenti, nei limiti delle autorizzazioni ministeriali;

b) alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative alla energia elettrica consumata per il funzionamento degli impianti radiotelegrafonici, a carico dell'Amministrazione stessa;

c) alla liquidazione ed al pagamento dei compensi da corrispondere al personale addetto agli uffici telegrafici e telefonici per il servizio straordinario svolto in dipendenza di esigenze di ordine pubblico in genere.

Per tali servizi verranno disposti in favore delle Prefetture appositi accreditamenti sui competenti capitoli di bilancio.

Art. 36.

Le Prefetture sono autorizzate a provvedere, nei limiti dei fondi ad esse accreditati:

a) alla manutenzione ordinaria delle caserme demaniali in uso alle forze di polizia;

b) alla stipulazione dei contratti ed al pagamento delle spese per la fornitura dell'acqua nelle caserme demaniali e di proprietà privata, qualora tale onere non sia a carico dei locatori.

Art. 37.

Le Prefetture sono autorizzate a provvedere sui fondi ad esse accreditati alla assegnazione, liquidazione e pagamento dell'indennità di alloggio a favore del personale delle forze di polizia.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Vincent, addì 19 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 969.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « F. Pacini » di Pistoia ad accettare una donazione.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « F Pacini » di Pistoia viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 180.000 in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato alla signora Marta Morselli Meucci.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 970.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « A. Volta » di Cairo Montenotte (Savona).

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « A. Volta » di Cairo Montenotte (Savona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 971.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Rinaldi » di Milano.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Rinaldi » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 128. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 972.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Alberobello (Bari).

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Alberobello (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 973.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente provinciale per il potenziamento agricolo trevigiano (E.P.A.T.) ed approvazione del relativo statuto.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene attribuita la personalità giuridica alla Fondazione « Ente provinciale per il potenziamento agricolo trevigiano (E.P.A.T.) » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1954.

Nomina di un esperto nella Commissione per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio jugoslavo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 novembre 1949, n. 1064;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1952, con il quale viene costituita la Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio pre-bellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un altro esperto in seno alla detta Commissione interministeriale;

Decreta:

Il sig. Guido Palazzini, geometra capo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato esperto per i lavori della Commissione interministeriale incaricata di procedere alla liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio pre-bellico jogoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1954
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 96

(5063)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1954.

Istituzione di una Agenzia consolare in Tunuyan (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Tunuyan alle dipendenze del Consolato d'Italia in Mendoza (Argentina).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1954

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1954
Registro n. 54 Esteri, foglio n. 198. — FIORI

(4988)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Bolzano, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Millo rag. Ettore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gallo dott. Ezio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Giudice ing. Emanuele, rappresentante del Genio civile;

Minuti Gino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vanzetta Ettore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Barcatta Tullio, Bortolotti rag. Carlo, Nardelli Lino, Gamper Giuseppe, Arbanasich Pietro, Vannuccini Ugo e Piva Giorgio, rappresentanti dei lavoratori;

Pallozzi dott. Umberto, Nannucci geom. Renato, Franceschini Francesco e Lang dott. Alfonso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mumelter Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pesaro n. 26823 in data 26 agosto 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Papi Sauro, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla associazione sindacale interessata, in quanto non più appartenente alla stessa, con il sig. Simonato Colombo della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Papi Sauro è sostituito con il sig. Simonato Colombo, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5012)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Belluno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Zorzi dott. Marino Giorgio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Martini Gino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Perucchi geom. Silvio, rappresentante del Genio civile;

Monti Attilio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Battistin dott. Ettore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cecchini Francesco, Barpi Giuseppe, Rizzardini Riccardo, Capraro Riccardo, Dall'O' Giovanni, Viel Attilio e Bertoldin Silvano, rappresentanti dei lavoratori;

Paradisi Enrico, Lozza Agostino, Dal Magro dottor Luigi e Peterle Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bona Umberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1954.

Costituzione di un Comitato di esperti presso l'Ente Nazionale Risi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successivamente modificato con i decreti-legge 11 agosto 1933, n. 1183, 5 luglio 1934, n. 1311 e 15 ottobre 1936, n. 2151, concernenti la istituzione, l'andamento e il funzionamento dell'Ente Nazionale Risi;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1939, numero 1682, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 29 agosto 1940, n. 497;

Veduto lo statuto dell'Ente Nazionale Risi suddetto, approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto interministeriale 22 giugno 1949, col quale il dott. Giuseppe Cantoni fu nominato commissario dell'Ente Nazionale Risi;

Ritenuta l'opportunità di costituire presso il ripetuto Ente Nazionale Risi un Comitato di esperti, con l'incarico di coadiuvare il commissario nell'amministrazione ordinaria e nello studio delle modifiche da apportare allo statuto dell'Ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di tempo entro il quale il commissario dell'Ente Nazionale Risi dovrà presentare proposte per la riforma statutaria dell'Ente stesso è prorogata al 30 giugno 1955.

Art. 2.

E' costituito, presso la sede centrale dell'Ente Nazionale Risi, un Comitato speciale, con l'incarico di coadiuvare il commissario dell'Ente Nazionale Risi nell'amministrazione ordinaria e nello studio delle modifiche da apportare allo statuto dell'Ente medesimo.

Del detto Comitato, che sarà presieduto dal commissario dell'Ente, sono chiamati a far parte:

a) l'on. Firmino Bertone, in rappresentanza degli agricoltori;

b) il comm. Dino Cecconi, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

c) il dott. Giuseppe Pace, in rappresentanza degli industriali;

d) il dott. Mario Lucentini, in rappresentanza dei commercianti;

e) il dott. Giordano Gattamorta, in rappresentanza dei lavoratori.

Alle riunioni del Comitato di cui al presente articolo potranno essere invitati a partecipare rappresentanti di altre organizzazioni tutte le volte che si debbano discutere problemi interessanti le organizzazioni stesse.

Art. 3.

Il Comitato suddetto resterà in carica fino alla presentazione delle proposte di riforma al Ministero dell'agricoltura e, comunque, non oltre il 30 giugno 1955.

Roma, addì 18 ottobre 1954

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(5044)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 4 ottobre 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Pavia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Pavia emanato in data 20 maggio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del professore Pietro Ferrari;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 18 maggio 1949 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Pavia, successivamente ripresentato per sopravvenute pendenze fiscali;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 19 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia n. 5 dell'8 agosto 1951, con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L. 1.107.597,83
Creditori	» 2.854.258,85
Interessi	» 55.122,85
Immobilizzi	» 1.676.923,80
	L. 5.693.903,33
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	» 222.924,85
	L. 5.916.828,18

Passivo liquidato

Creditori	L. 2.610.903,12
Passività d'esercizio:	
a) spese di personale	» 1.779.865,55
b) altri oneri	» 1.526.059,51
	L. 5.916.828,18

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Pavia è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Pavia deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Pavia saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 4 ottobre 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rettifiche all'Accordo amministrativo italo-belga del 20 ottobre 1950 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948.

Rectificatif à l'Arrangement administratif du 20 octobre 1950 relatif aux modalités d'application de la Convention entre la Belgique et l'Italie sur les assurances sociales, en date du 30 avril 1948.

Article unique

Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de l'Arrangement administratif du 20 octobre 1950 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Article 7

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé se rendant d'un pays dans l'autre doit, pour bénéficier des prestations autres que celles de l'assurance vieillesse, invoquer le bénéfice de la Convention, il a l'obligation de remettre à l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées un document dont le modèle est établi, d'un commun accord, entre les autorités administratives des deux pays, mentionnant les renseignements relatifs aux périodes d'immatriculation.

Si le travailleur n'est pas en mesure de remettre ce document l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail est tenu d'adresser lui-même le formulaire à l'organisme de l'autre pays en vue de recueillir les renseignements nécessaires

Les organismes assureurs auquels ces renseignements doivent être demandés sont:

en Italie: l'Institut national d'assurance contre la maladie, à Rome;

en Belgique: le Fonds national d'assurance maladie-invalidite, à Bruxelles.

Pour ce qui concerne les travailleurs agricoles journaliers assurés en Italie préalablement à leur arrivée en Belgique, il est constaté qu'en vertu de la législation italienne le droit aux prestations de l'assurance maladie ne s'ouvre qu'à compter de la date à laquelle ces travailleurs sont immatriculés par les Offices du « Servizio per i contributi unificati dell'agricoltura »: cette immatriculation est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de travail effectif dans l'agriculture qui varie de 51 à 201 journées selon les diverses catégories de travailleurs.

La période réelle de travail accomplie au cours des six mois qui précèdent la date du départ d'Italie du travailleur ne sera prise en considération, en Belgique, que moyennant la remise d'une attestation délivrée par l'Office provincial du « Servizio per i contributi unificati dell'agricoltura », et portant mention du nombre exact de journées prêtées au service des employeurs intéressés, au cours de la période dont il s'agit.

Il est admis qu'à défaut de cette précision, la seule mention de l'immatriculation sur le document visé à l'alinéa 1 ci-dessus correspond à 60 jours de travail effectif, lesquels sont réputés avoir été accomplis au cours des trois mois qui précèdent la date du départ d'Italie du travailleur.

Article 8

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité notifie au siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale, les assurés italiens malades, autorisés à se faire soigner dans un sanatorium en Italie, moyennant l'accord préalable de l'organisme assureur belge.

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité remet simultanément aux assurés, avant leur départ, une copie de cette notification.

Article 9

Le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale effectue l'hospitalisation de l'assuré en sanatorium dès réception de la notification envoyée par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité et, en tout cas, dans les trente jours qui suivent la date de cette réception.

Article 10

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité paie directement à l'Institut national de la prévoyance sociale, pour le compte et moyennant l'accord de l'organisme assureur belge intéressé, le montant de l'intervention pour l'hospitalisation en sanatorium, sur la base des barèmes de l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité, en vigueur en Belgique.

Le versement de l'intervention pour l'hospitalisation en sanatorium s'effectue dans les trente jours qui suivent la réception de deux exemplaires d'une fiche à adresser mensuellement par le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale au Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité transmet, dans les quarante-huit heures de la réception de ces documents, l'un des exemplaires à l'organisme assureur belge intéressé.

Le modèle de cette fiche sera arrêté d'un commun accord par l'Institut national de la prévoyance sociale et le Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

En cas de modification des barèmes belges relatifs au montant de l'intervention pour hospitalisation en sanatorium les nouveaux tarifs ne seront applicables qu'à partir du quatrième mois qui suit celui de leur mise en vigueur en Belgique.

Article 12

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité verse à l'assuré, par l'intermédiaire de l'Institut national de la prévoyance sociale pour le compte et moyennant l'accord de l'organisme assureur belge intéressé, le montant des indemnités dues à l'assuré pour incapacité de travail, conformément aux dispositions de la législation belge.

Ce paiement est effectué à la Direction générale de l'Institut national de la prévoyance sociale, à Rome, dans les trente jours qui suivent la date de la réception de la fiche visée à l'art. 10 alinéa 2, à adresser par le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale au Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

Article 14

L'organisme assureur belge intéressé peut, sur la base des éléments d'appréciation transcrits sur la fiche qu'il reçoit mensuellement décider que l'assuré est apte à reprendre le travail ou estimer que l'assuré est réadaptable dans une autre profession. Dans ce dernier cas, l'organisme assureur belge adresse au Fonds national d'assurance maladie-invalidité un rapport justifiant son point de vue.

Dans les deux cas, le Fonds national d'assurance maladie-invalidité charge le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale de porter la décision à la connaissance de l'assuré et de l'inviter à rentrer en Belgique, ou de prendre les mesures qui s'imposent en vue de la réadaptation sur place.

Les prestations en espèces et en nature, visées aux articles 12 et 13 ne sont plus allouées à partir du huitième jour qui suit la date à laquelle le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale a été informé de la décision par le Fonds national; cette mesure sort ses effets à partir du quinzième jour si l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier.

Article 24

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité et l'Institut national d'assurance contre les maladies se signalent mutuellement les malades autres que ceux visés au chapitre 1er, lesquels, compte tenu des nécessités d'ordre médical ou social, sont autorisés à transférer leur résidence d'un pays dans l'autre.

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité ou le siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies, selon le cas, remet simultanément aux malades, avant leur départ, une copie de cette notification.

Sur production de ce document, l'organisme de l'autre pays effectue immédiatement le contrôle et transmet au Fonds national d'assurance maladie-invalidité ou au siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies la fiche visée à l'article 25.

Article 25

Les assurés visés au présent chapitre conservent leurs droits aux prestations en espèces et en nature prévues par la législation du pays de l'ancien lieu de travail, aussi longtemps que les organismes débiteurs de ces prestations maintiennent à ces assurés l'autorisation de séjourner dans le nouveau pays de résidence.

Afin de permettre aux organismes débiteurs de juger de l'opportunité de cette autorisation, les organismes de l'autre pays transmettront mensuellement une fiche dont le modèle est arrêté d'un commun accord, entre le Fonds national d'assurance maladie, invalidité et l'Institut national d'assurance contre les maladies.

Article 31

Les assurés bénéficiaires d'une prestation d'invalidité pour lesquels un délai de revision a été fixé par le Conseil médical de l'invalidité, peuvent être autorisés par leur organisme assureur belge à retourner en Italie pour une ou plusieurs périodes déterminées, chacune de ces périodes ne pouvant toutefois dépasser la durée du délai de revision.

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité notifie cette décision, selon le cas, au siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies ou au siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale. Il remet simultanément à l'assuré, avant son départ, une copie de cette notification. Sur production de ce document, les institutions italiennes effectuent immédiatement le contrôle et transmettent au Fonds national d'assurance maladie-invalidité la fiche visée à l'alinéa suivant.

Le siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies ou le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, transmet mensuellement au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, en double exemplaire, une fiche dont le modèle est arrêté, d'un commun accord, par les organismes intéressés; un exemplaire de cette fiche est communiqué par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité à l'organisme assureur belge.

Article 32

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité verse à l'assuré par l'intermédiaire de la Direction générale de l'Institut national d'assurance contre la maladie ou de la Direction générale de l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, pour compte et moyennant l'accord de l'organisme assureur belge intéressé, le montant de l'indemnité d'invalidité due à l'assuré conformément aux dispositions de la législation belge. Ce paiement est subordonné à la condition que la fiche visée à l'art. 31 ait été fournie; il est effectué dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de ladite fiche.

Article 33

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité peut, à la demande de l'organisme assureur belge débiteur de prestations en espèces ou de sa propre initiative, sur la base des éléments d'appréciation résultant de la fiche visée à l'article 31, décider que le présumé invalide est apte à reprendre le travail, ou estimer qu'il est réadaptable dans une autre profession.

Dans les deux cas, le Fonds national d'assurance maladie-invalidité charge le siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies ou le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, de porter la décision à la connaissance de l'assuré et de l'inviter a rentrer en Belgique ou de prendre les mesures qui s'imposent en vue de la réadaptation sur place.

Le paiement de l'indemnité est suspendu à partir du 8ème jour qui suit la date à laquelle le siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies ou le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, a été invité à renvoyer l'assuré en Belgique.

Article 34

Le remboursement des prestations en nature est effectué en Italie par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité à l'intervention de la Direction générale de l'Institut national d'assurance contre les maladies ou de la Direction générale de l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, conformément aux dispositions prévues à l'article 13.

Article 35

L'organisme assureur belge débiteur de prestations en nature peut, sur la base des éléments d'appréciation transcrits sur la fiche qu'il reçoit mensuellement, décider que l'assuré

est apte à reprendre le travail ou estimer que l'assuré est réadaptable dans une autre profession. Dans ce dernier cas, l'organisme assureur belge adresse au Fonds national d'assurance maladie-invalidité un rapport justifiant son point de vue.

Dans les deux cas, le Fonds national d'assurance maladie-invalidité charge le siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies ou le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, de porter la décision à la connaissance de l'assuré et de l'inviter à rentrer en Belgique ou de prendre les mesures qui s'imposent en vue de la réadaptation sur place.

Les prestations, tant en espèces qu'en nature, ne sont plus allouées à partir du huitième jour qui suit la date à laquelle le Fonds national d'assurance maladie-invalidité a informé le siège provincial compétent de l'Institut national d'assurance contre les maladies ou le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, de la décision dont il s'agit; cette mesure sort ses effets à partir du quinzième jour si l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier.

Article 36

En cas de contestation au sujet des décisions prises en vertu de l'article 35, entre l'assuré et son organisme assureur belge, ou le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, ces derniers désignent, d'un commun accord, un ou plusieurs médecins en Italie, lesquels examinent le présumé invalide en présence d'un médecin désigné par celui-ci.

Il est dressé au sujet de cet examen contradictoire un procès-verbal à envoyer par l'Institut national d'assurance contre les maladies ou par l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, au Fonds national d'assurance maladie-invalidité qui en communique immédiatement une copie, certifiée conforme à l'organisme assureur belge intéressé.

Si la contestation subsiste après l'examen du présumé invalide par les médecins visés à l'alinéa premier du présent article; le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, moyennant l'accord de l'organisme assureur belge intéressé et celui de l'assuré, invite l'Institut national d'assurance contre les maladies ou l'Institut national de la prévoyance sociale, selon le cas, à faire désigner un médecin par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, en Italie, en vue de départager les parties.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 10 avril 1952.

Pour le Ministre et par autorisation
L'Inspecteur Général
du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
CARLONI

Pour le Ministre et par autorisation
Le Directeur Général de la Protection sociale du Travail
WATILLON

(5019)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Firenzuola

Con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 1912, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Firenzuola, approvato con decreto Ministeriale 13 ottobre 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 18 settembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 13 ottobre 1958.

(5047)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Vado in comune di Monzuno

Con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 2161, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Vado in comune di Monzuno; approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1948 e prorogato con i decreti Ministeriali 17 aprile 1950 e 15 aprile 1952, è ulteriormente prorogato sino al 30 aprile 1956.

(5049)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione per l'attuazione delle provvidenze a favore della produzione bozzoli 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1954 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, il dott. Enrico Lubrano è stato nominato, in sostituzione del dott. Salvatore Mercadante, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio in seno alla Commissione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, recante provvidenze a favore della produzione bozzoli 1947.

(5064)

Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto Ministeriale in data 16 agosto 1946 si è disposto, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione ed alienazione a favore dei signori Leccisotti Giulio e Giuseppe di Antonio delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » tronco rurale in San Paolo di Civitate, estese complessivamente mq. 38.269 riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 127 (parte), 145 (parte), 129 (parte) del foglio di mappa n. 34 e nella planimetria del tratturo con i numeri 66, 68 e 69.

(4972)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1954, registro n. 25 Marina mercantile, foglio n. 3, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 febbraio 1954 dal sig. Renato Cuccera, giornaliero di 4ª categoria, avverso il provvedimento del Ministero della marina mercantile 11 gennaio 1954, n. 411, con il quale veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1954, in applicazione dell'art. 5, comma primo, n. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

(4992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1963

Si notifica che il giorno 15 novembre 1954, dopo le ore 10 e cioè appena ultimate le operazioni per l'ammortamento delle serie dei due Prestiti della Ricostruzione, presso la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio da L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1963 alla 20ª/1963) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° gennaio 1963, emesse in base alle leggi 16 ottobre 1953, n. 799, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 13 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5021)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

6ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del Prestito della ricostruzione

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione delle quattro serie (due per ciascuna specie del debito) di titoli del Prestito della ricostruzione 3,50% e 5%, che saranno rimborsate a partire dal 1º gennaio 1955.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5020)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28278 — Data: 8 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Flaminia Vincenzina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 5 febbraio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Diamantini Bruno fu Elpidio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 8 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Zichichi Francesco di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10386 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Ventura Norma di Edoardo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 8 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Tondi Antonio fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 8 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Tondi Antonio fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934 — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 8 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Tondi Antonio fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita L. 262,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 8 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Tondi Antonio fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale (1914) — Capitale L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1º ottobre 1954

Il direttore generale SALIMEI

(4800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	643,25
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,93	643,50
» Milano	624,94	643,25
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	643,25
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,82	643,50

Media dei titoli del 21 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,10
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id. 5 % 1935	94,70
Redimibile 3,50 % 1934	82,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,775
Id. 5 % 1936	92,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	97,075
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	97,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,92
1 dollaro canadese . . . » 643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta F.lli Lorioli, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 223-MI.

(5018)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 9 ottobre 1954).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, n. 11 (undici) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 novembre 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bosco

(4958)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi di concorso Avv. I, I, A.II, III. cl, M.I).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe Avv. I), registrato dalla Corte dei conti addì 17 agosto 1953, registro n. 35, foglio n. 229;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nelle scuole medie (classe I), registrato dalla Corte dei conti addì 26 giugno 1953, registro n. 27, foglio n. 99;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari, industriali e commerciali e per geometri (classe A. II), registrato dalla Corte dei conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 270;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti magistrali (classe III. cl), registrato dalla Corte dei conti addì 8 agosto 1953, registro n. 34, foglio n. 309;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nella scuola di magistero professionale per la donna (classe M. I), registrato dalla Corte dei Conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 268;

Ritenuto che nella compilazione delle graduatorie di cui sopra, per mero errore è stato omesso il nominativo dell'insegnante Sergio Gemma di Vincenzo in Cataldo, la quale entro i termini indicati dal bando 5 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1949, n. 165, aveva regolarmente chiesto di partecipare ai concorsi di cui alle classi I, Avv. I, A. II, III. cl, M. I;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie delle classi di concorso a posti di ruolo speciale transitorio Avv. I, I, A. II, III. cl, M. I, vengono modificate nel senso che l'insegnante Sergio Gemma in Cataldo di Vincenzo nelle graduatorie sopradette occupa il posto 2143 con punti 97,625 nella classe Avv. I; il posto 2696 con punti 101,125 nella classe I; il posto 2366 con punti 74,8125 nella classe A. II; il posto 2345 coi punti 74,8125 nella classe III. cl; il posto 437 con punti 74,8125 nella classe M. I.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1954
Registro n. 34 *Pubblica istruzione, foglio n.* 227. — D'Elia

(4951)

Variante alla graduatoria del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe di concorso Avv. I).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe Avv. I), registrato dalla Corte dei conti addì 17 agosto 1953, registro n. 35, foglio n. 229;

Considerato che la Commissione giudicatrice per la classe di concorso Avv. I per materiale errore di calcolo ha attribuito all'insegnante Castellini Mariano di Antonino nel punteggio complessivo punti 8,25 in meno;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria della classe di concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nella scuola di avviamento professionale (Avv. I) viene modificata nel senso che l'insegnante Castellini Mariano di Antonino occupa il posto 3636 con punti 80,50 anzichè il posto 4388 con punti 72,25.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione della graduatoria sopradetta si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1954
Registro n. 34 *Pubblica istruzione, foglio n.* 229. — D'Elia

(4956)

Variazioni alla ripartizione dei posti di ruolo speciale transitorio di insegnanti tecnico-pratici tra le scuole e gli istituti di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 3 agosto 1950, col quale è stato bandito il concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici e per istruttori pratici nelle scuole e negli istituti statali di istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1951, con il quale sono state apportate variazioni alla ripartizione dei posti di ruolo speciale transitorio di insegnanti tecnico-pratici e si è proceduto alla riapertura dei termini per l'iscrizione nelle graduatorie relative a tali posti;

Visti i decreti Ministeriali 20 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1953, registro n. 23, foglio n. 309, e 5 aprile 1954 in corso di registrazione, riguardanti variazioni apportate alla distribuzione dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile;

Decreta:

Alla tabella *A* annessa al citato decreto Ministeriale 30 gennaio 1951, nella parte riguardante il prospetto *E* n. 3, relativo alle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile, sono apportate le seguenti variazioni:

SEDE	Posti già assegnati	POSTI		TOTALE
		da assegnare	da sopprimere	
Bari				
Bisceglie	—	1	—	1
Salerno				
Laurino	1	—	1	—

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Registro n. 37 *Pubblica istruzione, foglio n.* 96. — D'ELIA

(5023)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Carella Giovanni fu Michele, avverso la graduatoria del concorso a cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4846)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 53361 del 4 settembre 1954, con il quale il dott. Romani Luciano veniva nominato titolare della condotta medica di Montebonello del comune di Pontassieve;

Considerato che il precitato sanitario come da comunicazione del sindaco di Pontassieve, a seguito di telegramma in atti di quel Comune, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Pernice Francesco Paolo, 13° classificato, ha chiesto la condotta di Montebonello del comune edi Pontassieve;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 63361 del 4 settembre 1954, il dott. Pernice Francesco Paolo, domiciliato a Reggello, frazione Donnini, è dichiarato vincitore della condotta di Montebonello del comune di Pontassieve.

Il sindaco di Pontassieve è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 11 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: ACCATINO

(4984)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 26673/3ª del 26 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951, e dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Considerato che i medici Santelmo dott. Guido, Quagliotti Ettore, Collinelli Antonio, Carloni Vincenzo e Rossi Rolando hanno rinunciato alla nomina della condotta medica di Montegridolfo;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria i predetti;

Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ghini Temistocle è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della condotta medica di Montegridolfo.

Forlì, addì 4 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(4901)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.